

## **“BONUS VACANZE”: LACERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO TURISTICO/RICETTIVO**

Nell’ambito del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, tra le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, con l’art. 176 è stato previsto il c.d. “Bonus vacanze” o “Tax credit vacanze”, utilizzabile:

- da parte dei nuclei familiari con ISEE non superiore a € 40.000;
- per il pagamento dei servizi offerti da imprese turistico ricettive / agriturismi / bed & breakfast **nel periodo 1.7.2020 - 31.12.2020**;
- **in parte (80%) come sconto** sul corrispettivo dovuto ed **in parte (20%) come detrazione d’imposta** nell’ambito della dichiarazione dei redditi (mod. 730 / REDDITI 2021 PF). L’ammontare massimo fruibile è pari a € 500 (per i nuclei familiari con più di 2 persone), € 300 (per i nuclei familiari di 2 persone) ed € 150 (per i nuclei familiari composti da una sola persona). Le predette percentuali vanno applicate al valore massimo dell’agevolazione attribuita ovvero al corrispettivo dovuto se inferiore all’importo massimo dell’agevolazione fruibile.

Con il Provvedimento 17.6.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità attuative dell’agevolazione in esame e con la Risoluzione 25.6.2020, n. 33/E ha istituito il codice tributo “6915” che la struttura ricettiva deve indicare nel mod. F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alla stessa per recuperare lo sconto praticato al cliente.

Inoltre, con la recente Circolare 3.7.2020, n. 18/E la stessa Agenzia ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’ambito di applicazione ed agli adempimenti da assolvere sia da parte dei fornitori del servizio turistico / ricettivo che dai beneficiari del bonus.

In particolare, si rammenta che al fine del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

- le spese devono essere **sostenute in un’unica soluzione** in relazione ai servizi resi **da una singola impresa** turistico ricettiva, da un singolo agriturismo / bed & breakfast;
- il pagamento del servizio va **corrisposto senza l’ausilio/intervento/intermediazione di soggetti** che gestiscono piattaforme o portali **diversi da agenzie di viaggio e tour operator**;
- il totale del corrispettivo **deve essere documentato da fattura elettronica/documento commerciale/scontrino o ricevuta fiscale** nel quale va indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del bonus;
- al momento del pagamento del corrispettivo dovuto il beneficiario deve comunicare/esibire al fornitore (struttura ricettiva) il codice univoco / QR-code inviato dall’Agenzia delle Entrate tramite la procedura / app appositamente predisposta.

**È facoltà della struttura ricettiva scegliere se accettare o meno** il pagamento con l’utilizzo del c.d. “Bonus vacanze”.

Per riconoscere lo sconto ai clienti che ne fanno richiesta, **la struttura ricettiva deve utilizzare l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata** del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (*Mia scrivania > Servizi per > Comunicare > Bonus Vacanze*) attraverso la quale vanno comunicati i dati necessari per verificare la fruibilità del “Bonus vacanze” e si ottiene la relativa conferma.

A decorrere **dal giorno lavorativo successivo alla conferma di avvenuta applicazione dello sconto** al cliente, **il fornitore del servizio turistico / ricettivo può recuperare** quanto riconosciuto a titolo di bonus **sotto forma di credito d’imposta** che può essere:

- **utilizzato in compensazione** tramite il mod. F24, esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il codice tributo “6915”;
- **ceduto** (anche parzialmente) a terzi, anche diversi dai propri fornitori/istituti di credito/intermediari finanziari, con possibilità di successiva cessione. La cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposita piattaforma messa a disposizione dalla stessa nel proprio sito Internet.

## LA CERTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO E DELLO SCONTO RICONOSCIUTO

Come sopra accennato è necessario che il fornitore del servizio (struttura ricettiva) certifichi la prestazione resa e quindi il relativo corrispettivo con:

- **fattura elettronica ovvero cartacea** se rientrante tra i soggetti per i quali è ancora possibile (ad esempio, contribuenti forfetari); oppure
- **documento commerciale ovvero**, se rientrante tra i soggetti che lo possono ancora fare, scontrino/ricevuta fiscale.

A tal fine va evidenziato che la fattura/ricevuta fiscale:

- **va intestata** al componente del nucleo familiare che risulta **richiedente e fruitore** del “Bonus vacanze” **e deve riportare il codice fiscale dello stesso**;
- **deve riportare il totale del corrispettivo**.

Pertanto, al momento del pagamento, **il fornitore del servizio dovrà indicare** nella fattura/documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale **l’ammontare complessivo al lordo dello “sconto”** e solo successivamente lo sconto applicato.

In altre parole, lo sconto riconosciuto con il “Bonus vacanze” deve **ridurre soltanto l’importo (totale) che deve essere corrisposto dal cliente e non la base imponibile IVA**. Lo stesso comporta pertanto solo la riduzione finanziaria dell’importo “netto a pagare”.

Quanto sopra comporta che in sede di predisposizione della fattura/documento commerciale/scontrino o ricevuta fiscale non è possibile esporre il “Bonus vacanze” come un ordinario sconto commerciale ma va individuata una modalità di inserimento che non modifichi l’ammontare dell’imponibile.

A tal fine, il soggetto che emette la fattura elettronica, come indicato anche da Assosoftware rispondendo ad uno specifico quesito:

- nel campo *“ImponibileImporto”* deve esporre l’intero importo previsto per il servizio reso, ossia l’imponibile da assoggettare ad IVA;
- può esporre:
  - l’ammontare del “Bonus vacanze” riconosciuto al cliente nel campo *“ScontoMaggiorazione”*;
  - la descrizione con il relativo riferimento normativo nel campo *“Causale”* ovvero nel campo *“RiferimentoTesto”* della sezione *“AltriDatiGestionali”* della riga riferita alla prestazione. Si rammenta che utilizzando tale campo va compilato anche il campo *“TipoDato”* della medesima sezione, nel quale è possibile inserire, ad esempio, la dicitura *“BONVACANZE”*.

In ogni caso, come sopra accennato, il riconoscimento dello “sconto” in esame deve assumere solo natura finanziaria e pertanto, contabilmente, per il fornitore del servizio / struttura ricettiva, il corrispettivo deve risultare pari all’importo previsto al lordo dello “sconto”.

## PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE AGENZIE DI VIAGGIO / TOUR OPERATOR

Nei casi in cui il **pagamento è effettuato con l’ausilio / intervento / intermediazione di un’agenzia viaggio/tour operator**, è necessario che quest’ultimo assicuri l’espletamento della procedura telematica per il riconoscimento del “Bonus vacanze” e del conseguente credito utilizzabile in compensazione dal fornitore del servizio turistico, comunicando allo stesso:

- il codice univoco/QR-code;
- il codice fiscale dell’intestatario della fattura/documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale;
- l’importo del corrispettivo dovuto;

in modo da poter “gestire” la specifica procedura web.

In alternativa, il fornitore del servizio turistico diverso da una ditta individuale, può incaricare l’intermediario (utilizzando gli specifici servizi telematici dell’Agenzia) ad operare, in suo nome e per conto, nella predetta procedura web. In entrambi i casi, **il documento di spesa** attestante il pagamento effettuato dal cliente all’agenzia di viaggio/tour operator **va emesso da quest’ultimo in nome e per conto del fornitore del servizio turistico**, secondo le consuete modalità previste dall’art. 21, DPR n. 633/72.